



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione III - Coordinamento della vigilanza
ordinaria e tecnica



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 16/04/2012
Prot. 37 / 0007162 / MA008.A002

*Alle Direzioni Regionali e Territoriali del Lavoro
LORO SEDI*

*e p.c. Alla Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei rapporti di Lavoro*

All' Ispettorato Regionale del Lavoro di Palermo

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

LORO SEDI

Oggetto: Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n.300 – Statuto dei lavoratori.

Sono pervenute a questa Direzione Generale numerose richieste di semplificazione dei provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall'articolo 4, 1° e 2° comma della Legge 20 maggio 1970, n.300.

Lo snellimento delle procedure si rende ormai indispensabile in quanto negli ultimi anni sono aumentate in maniera quasi esponenziale le richieste di autorizzazione previste dal citato articolo, sia per la grande diffusione di questi impianti sia perché l'utilizzo di tali sistemi, compatti e poco costosi, si è diffuso in moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono presenti rappresentanze sindacali aziendali.

Da quanto risulta a questa Direzione generale, l'attività di rilascio delle autorizzazioni, in assenza di specifiche indicazioni operative, si è consolidata in una prassi operativa che prevede un sopralluogo per valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto dichiarato (numero e angoli di ripresa delle videocamere), prassi che, forse comprensibile nei contesti di grandi dimensioni, non si ritiene possa essere più attuata in quanto richiede un notevole impiego di risorse ispettive che possono più efficacemente essere utilizzate nel contrasto al fenomeno del lavoro

sommerso, irregolare, illegale e nel controllo del rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Sulla base di tali premesse si ritiene opportuno fornire, d'intesa con la Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, le seguenti indicazioni volte a semplificare ed uniformare le modalità operative degli uffici territoriali concernenti il rilascio dei provvedimenti in esame.

In primo luogo va evidenziato come nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche (quali ad esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante etc.) sono divenute attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro e pertanto l'utilizzo di impianti audiovisivi rappresenta, sempre e comunque, sia un fattore deterrente che uno strumento per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente rilevanti.

Ciò premesso le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettivamente obiettivate da tali circostanze e pertanto in qualche modo oggetto di una "presunzione" di ammissibilità delle domande volte all'installazione delle apparecchiature che potranno - ed anzi dovranno - consentire la massima potenzialità di controllo dell'incolumità del personale lavorativo e dei terzi.

Da ciò consegue che il rilascio dell'autorizzazione da parte della DTL non necessita in tali ipotesi di un **accertamento tecnico preventivo** dello stato dei luoghi in quanto sostanzialmente ininfluenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Codesti Uffici, pertanto, potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell'impianto (caratteristiche tecniche, planimetria dei locali, numero e posizionamento delle telecamere etc.) risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro che diventa, per i profili tecnici, parte integrante del provvedimento autorizzativo.

Al di fuori dalla casistica sopra evidenziata, particolare attenzione dovrà invece essere posta sui diversi presupposti legittimanti l'installazione e cioè l'effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive.

Per mere esigenze di completezza e di uniformità di comportamento di codesti uffici si riportano in calce gli elementi condizionanti, maggiormente ricorrenti, da inserire nel provvedimento autorizzativo:

1) dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali, in particolare il Provvedimento dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

2) dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;

3) prima della messa in funzione dell'impianto l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli;

4) l'impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l'angolo delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate), l'eventuale ripresa di dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;

5) all'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell'art. 4 della L. n. 300/1970 e previa relativa comunicazione alla DTL;

6) le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari;

7) in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi di verifica di atti criminosi o di eventi dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati.

8) i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo PENNESI)

